

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 aprile 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 28 marzo 2023.

Modalità di trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli elenchi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013, e successive modificazioni. (23A02158) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2023.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri». (23A02003) Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 marzo 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,40%, con godimento 24 febbraio 2023 e scadenza 28 marzo 2025, terza e quarta *tranche*. (23A02062) Pag. 5

DETERMINA 28 marzo 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024, quattordicesima e quindicesima *tranche*. (23A02063) Pag. 7



DECRETO 28 marzo 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033, sedicesima e diciassettesima tranche. (23A02071) Pag. 8

Ministero della salute

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 23 marzo 2023.

Proroga delle misure di cui all'ordinanza n. 5/2022, concernente la «Proroga delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punti ii e iii, dell'ordinanza n. 4/2022 del 28 giugno 2022, recante: «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana». (Ordinanza n. 1/2023). (23A02004) . Pag. 10

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**DECRETO 15 marzo 2023.**

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2023 sull'isola di Procida. (23A02105) . . . Pag. 11

DECRETO 15 marzo 2023.

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2023 sull'isola di Ischia. (23A02106) . . . Pag. 12

DECRETO 15 marzo 2023.

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2023 sull'isola di Capri. (23A02141). Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile****DELIBERA 27 dicembre 2022.**

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori colpiti dal sisma - annualità 2020-2023. (Delibera n. 52/2022). (23A02030) Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ceftriaxone, «Ceftriaxone Aurobin-do». (23A02005) Pag. 18

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrocortisone sodio fosfato, «Cortivis». (23A02006) Pag. 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe, «Corintus». (23A02007). Pag. 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamoxifene, «Sertam». (23A02008). Pag. 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di itopride, «Progit». (23A02009) Pag. 19

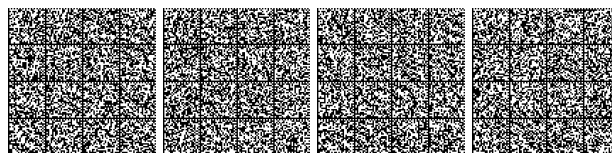
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di doxazosina, «Kimura». (23A02010) Pag. 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Momentact». (23A02011). Pag. 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Septanest» (23A02039). Pag. 20

Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Avviso di pubblicazione della delibera quadro e relativa circolare operativa n. 1/394/2023 «Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia» e della delibera quadro e relativa circolare operativa n. 2/394/2023 «Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia» e di riapertura dell'attività di ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81 e relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata. (23A02140). Pag. 21



**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 20 marzo 2023 (23A02040) Pag. 21

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 21 marzo 2023 (23A02041) Pag. 22

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 22 marzo 2023 (23A02042) Pag. 22

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 23 marzo 2023 (23A02043) Pag. 23

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 24 marzo 2023 (23A02044) Pag. 23

Ministero dell'interno

Assegnazione ai comuni, per scorrimento graduatoria, di contributi pari ad euro 74.228.252,24 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. (23A02088) Pag. 24

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga per l'annualità 2022 dei criteri di cui al decreto 16 maggio 2020, recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021. (23A02087) Pag. 24

RETTIFICHE
AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117». (23A02064) Pag. 24





ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 28 marzo 2023.

Modalità di trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli elenchi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante «Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 618, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, al primo periodo, dispone che «i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4 sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, con le modalità stabilite dalla stessa Presidenza, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 500»;

Visto il quarto periodo del medesimo comma 3, secondo cui «l'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano»;

Visto il comma 4 del citato art. 5, come sostituito dall'art. 1, comma 20, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e, successivamente, dall'art. 43, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale le predette disposizioni si applicano altresì alle fondazioni, associazioni e comitati ivi individuati, in quanto equiparati ai partiti;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alla citata previsione di legge, individuando le modalità di trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli elenchi previsti dal citato art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013 e successive modificazioni;

Considerata, a tal fine, l'opportunità di privilegiare modalità di adempimento che, per un verso, assicurino la dematerializzazione e la semplificazione nella trasmissione degli elenchi, nonché la certezza nell'individuazione del soggetto che abbia provveduto alla trasmissione stessa, e, per altro verso, garantiscano la tempestività e l'accuratezza della pubblicazione dei dati nel sito internet del Parlamento italiano;

Preso atto che la trasmissione degli elenchi di cui al citato art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013

può essere effettuata in via telematica mediante la piattaforma informatica denominata «Erogazioni ai partiti politici», accessibile dal sito internet della Camera dei deputati previa autenticazione con le credenziali SPID o CIE del rappresentante legale del soggetto obbligato o delle persone dallo stesso delegate;

Ritenuto che tale strumento corrisponda pienamente ai requisiti sopra individuati relativi alla trasmissione e pubblicità degli elenchi;

Ritenuto, peraltro, opportuno individuare per un periodo transitorio modalità alternative, che garantiscano in ogni caso la trasmissione in via telematica e la certezza della provenienza degli elenchi;

Vista la proposta formulata dal Collegio dei deputati Questori nella riunione del 21 marzo 2023;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28 del 28 marzo 2023;

Visti gli articoli 2 e 7 del regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28 del 28 marzo 2023 indicata nella premessa ed allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 28 marzo 2023

Il Presidente: FONTANA

Il Segretario generale: CASTALDI

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 28/2023

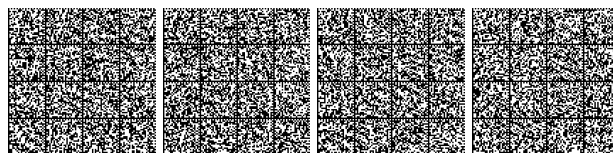
Oggetto: Modalità di trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli elenchi di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013 e successive modificazioni.

Riunione di martedì 28 marzo 2023

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante «Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 618, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, al primo periodo, dispone che «i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4 sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, con le modalità stabilite dalla stessa Presidenza, l'elenco dei soggetti che han-



no erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 500»;

Visto il quarto periodo del medesimo comma 3, secondo cui «l'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano»;

Visto il comma 4 del citato art. 5, come sostituito dall'art. 1, comma 20, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e, successivamente, dall'art. 43, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale le predette disposizioni si applicano altresì alle fondazioni, associazioni e comitati ivi individuati, in quanto equiparati ai partiti;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alla citata previsione di legge, individuando le modalità di trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli elenchi previsti dal citato art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013 e successive modificazioni;

Considerata, a tal fine, l'opportunità di privilegiare modalità di adempimento che, per un verso, assicurino la dematerializzazione e la semplificazione nella trasmissione degli elenchi, nonché la certezza nell'individuazione del soggetto che abbia provveduto alla trasmissione stessa, e, per altro verso, garantiscano la tempestività e l'accuratezza della pubblicazione dei dati nel sito internet del Parlamento italiano;

Preso atto che la trasmissione degli elenchi di cui al citato art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013 può essere effettuata in via telematica mediante la piattaforma informatica denominata «Erogazioni ai partiti politici», accessibile dal sito internet della Camera dei deputati previa autenticazione con le credenziali SPID o CIE del rappresentante legale del soggetto obbligato o delle persone dallo stesso delegate;

Ritenuto che tale strumento corrisponda pienamente ai requisiti sopra individuati relativi alla trasmissione e pubblicità degli elenchi;

Ritenuto, peraltro, opportuno individuare per un periodo transitorio modalità alternative, che garantiscano in ogni caso la trasmissione in via telematica e la certezza della provenienza degli elenchi;

Vista la proposta formulata dal Collegio dei deputati questori nella riunione del 21 marzo 2023;

Delibera:

Art. 1.

Modalità di trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli elenchi di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013 e successive modificazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2023 la trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli elenchi di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e successive modificazioni, è effettuata dai soggetti obbligati attraverso la piattaforma informatica denominata «Erogazioni ai partiti politici», accessibile dal sito internet della Camera dei deputati.

Art. 2.

Regime transitorio

1. Fino al 31 dicembre 2023 gli elenchi di cui all'art. 1 possono essere altresì trasmessi in formato digitale mediante posta elettronica certificata.

Art. 3.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

1. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02158

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2023.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

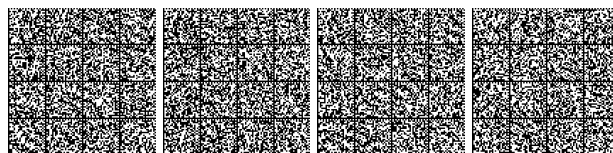
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei Servizi, restando l'organizzazione interna

delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 2, relativo alle strutture della Presidenza, l'art. 5, relativo ai poteri gestionali, l'art. 12, relativo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; l'art. 23, relativo al Dipartimento per le riforme istituzionali; l'art. 24-*quater*, relativo all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità; l'art. 25, relativo all'Ufficio per il programma di Governo; nonché l'art. 34, relativo al Dipartimento per il personale;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'art. 9, comma 3, il quale, al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, ha autorizzato la Presidenza



del Consiglio dei ministri ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022, di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, il quale tra l'altro, in applicazione del predetto art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2022, ha previsto che l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità si articoli, al suo interno, in non più di un Ufficio di livello dirigenziale generale e in non più di tre Servizi di livello dirigenziale non generale, e ha adeguato le competenze assegnate all'Ufficio medesimo;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'art. 1, comma 799, che istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnica della quale si avvalgono la Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797, nonché il successivo comma 800 che, tra l'altro, determina il contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale della segreteria tecnica, in particolare un'unità con incarico dirigenziale di livello generale e un'unità con incarico dirigenziale di livello non generale, ed attribuisce le relative risorse finanziarie;

Considerata l'esigenza di provvedere ad una razionalizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di innalzare il complessivo livello di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Ritenuto necessario integrare l'organizzazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in modo da garantire la funzionalità della segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), di cui alla citata legge n. 197 del 2022, in considerazione delle funzioni attribuite alla medesima;

Ritenuto opportuno potenziare l'organizzazione del Dipartimento per le riforme istituzionali per far fronte alle mutate esigenze di pianificazione e implementazione delle attività tecniche e giuridiche nelle materie di competenza, prevedendone l'articolazione in non più di due Uffici di livello dirigenziale generale e non più di due Servizi di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto opportuno che l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità assuma configurazione dipartimentale, in considerazione della nuova articolazione prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022;

Ritenuto opportuno, altresì, che l'Ufficio per il programma di Governo assuma configurazione dipartimentale, in ragione delle maggiori funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, prevedendone l'articolazione in non più di due Uffici di livello dirigenziale generale e non più di tre Servizi di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto, a fronte delle modifiche previste per il Dipartimento per le riforme istituzionali e per l'Ufficio per il programma di Governo, di ridurre di tre posizioni il contingente di unità di dirigenti di prima fascia utilizzabili dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per funzioni di consulenza, studio e ricerca, di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, nonché di ridurre da dieci a nove il numero dei Servizi afferenti al Dipartimento per il personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente le Strutture della Presidenza

1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera m-*quater* è così sostituita: «Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità»;
- b) la lettera n) è così sostituita: «Dipartimento per il programma di Governo».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente i poteri gestionali

1. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, le parole: «otto ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia» sono sostituite dalle seguenti: «cinque ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia».

Art. 3.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

1. All'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, la segreteria tecnica di cui all'art. 1, commi 799 e 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le esigenze della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al comma 792 e, se nominato, del Commissario di cui al comma 797 della



medesima legge n. 197 del 2022, con una dotazione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per le riforme istituzionali

1. All'art. 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012:

- a) al comma 1, la parola «federali» è soppressa;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Dipartimento cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme costituzionali, istituzionali e legislative. In particolare si occupa di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché di riforme in materia di forma di Stato, di forma di Governo, di bicameralismo, di procedimento legislativo, di istituti di democrazia diretta, di riforme elettorali, di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali, di riordino e di riassetto della disciplina vigente. Cura in tali ambiti i rapporti e il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonché con gli organismi europei e internazionali competenti. Cura inoltre la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.»;

- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e non più di due Servizi.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 24-quater del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità

1. All'art. 24-quater del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è così sostituita: «Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità»;
- b) ai commi 1 e 2, le parole: «L'Ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento»;
- c) al comma 3, le parole: «L'Ufficio autonomo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento».

Art. 6.

Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'Ufficio per il programma di Governo

1. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Dipartimento per il programma di Governo*). — 1. Il Dipartimento per il programma di Governo è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monito-

raggio e dell'attuazione delle politiche governative compresa l'attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Il Dipartimento, in particolare, cura: a) l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; b) la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo; c) l'analisi delle direttive ministeriali attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; d) l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; e) la predisposizione di strumenti di monitoraggio connessi alle politiche settoriali e agli stanziamenti previsti dai provvedimenti attuativi delle leggi di iniziativa governativa.

3. Il Dipartimento monitora in particolare la tempistica degli *iter* istruttori, anche di competenza delle amministrazioni di settore, prodromici alle iniziative legislative del Governo attuative del Programma presentato alle Camere e sul quale le stesse hanno espresso la fiducia. Monitora altresì la tempestiva implementazione delle leggi, o dei provvedimenti aventi valore di legge, che prevedano l'adozione di atti di formazione secondaria o comunque attuativi, segnalando all'Autorità politica i ritardi, le difficoltà o gli scostamenti eventualmente rilevati rispetto ai *target* assegnati; cura l'informazione, la comunicazione e la promozione delle attività e delle iniziative del Governo relative all'attuazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa. In particolare, il Dipartimento pubblica on-line relazioni trimestrali sullo stato di attuazione ed aggiorna con cadenza almeno settimanale il motore di ricerca per i provvedimenti attuativi, pubblicato sul sito dell'Ufficio medesimo.

4. In relazione alle competenze di cui al comma 3, il Dipartimento può inoltre elaborare appositi indicatori temporali, qualitativi, quantitativi e finanziari che evidenzino lo stato di avanzamento dell'attuazione del Programma di governo, a supporto sia dell'azione delle amministrazioni interessate, sia delle pubblicazioni di propria competenza.

5. Il Dipartimento provvede, altresì, alle funzioni di supporto all'Autorità politica delegata, connesse allo svolgimento della conferenza dei Capi di Gabinetto di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto. Cura altresì la tenuta della banca-dati di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.

6. Salvo quanto previsto dal comma 3, il Dipartimento provvede infine al supporto tecnico, operativo e funzionale al Presidente, o all'Autorità politica delegata, in ordine a ogni altra attività di comunicazione istituzionale connessa allo stato di attuazione del Programma di governo ed alle competenze funzionali di cui al presente articolo.

7. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e di tre Servizi.».



Art. 7.

Modifiche all'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per il personale

1. All'art. 34, comma 3, le parole: «dieci» sono sostituite dalle seguenti: «nove».

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture generali di cui al presente decreto.

2. L'attuale organizzazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Dipartimento per le riforme istituzionali, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, dell'Ufficio per il programma di Governo, nonché del Dipartimento per il personale resta ferma sino all'entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.

3. Con separato provvedimento sono modificate le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi, di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 749

23A02003

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,40%, con godimento 24 febbraio 2023 e scadenza 28 marzo 2025, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità

cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,



ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 35.593 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 2023, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,40% con godimento 24 febbraio 2023 e scadenza 28 marzo 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,40%, avente godimento 24 febbraio 2023 e scadenza 28 marzo 2025. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,40%, pagabile in due semestralità posticipate, il 28 marzo ed il 28 settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni di cui al presente decreto, pervenendo in scadenza in data 28 marzo 2023, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 marzo 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 marzo 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 marzo 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per due giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 marzo 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,40% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOSONI

23A02062

DETERMINA 28 marzo 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024, quattordicesima e quindicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE)

n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 35.593 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 26 agosto, 25 settembre, 28 ottobre, 25 novembre e 23 dicembre 2014, 28 gennaio 2015, nonché il decreto 22 marzo 2022 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024;

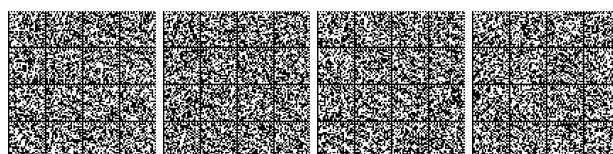
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quattordicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, avente godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.



Le prime diciassette cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 marzo 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quindicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 marzo 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 marzo 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 119 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 marzo 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A02063

DECRETO 28 marzo 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2023, sedicesima e diciassettesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;



Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 35.593 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del

Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 2 febbraio, 25 marzo, 24 maggio, 25 luglio, 26 settembre e 26 ottobre 2022, nonché 26 gennaio e 21 febbraio 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una sedicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 marzo 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,225% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.



Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della diciassettesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 marzo 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 marzo 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centotrentacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 marzo 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice ge-

stionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A02071

MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 23 marzo 2023.

Proroga delle misure di cui all'ordinanza n. 5/2022, concernente la «Proroga delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punti ii e iii, dell'ordinanza n. 4/2022 del 28 giugno 2022, recante: «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana»». (Ordinanza n. 1/2023).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ALLA PESTE SUINA AFRICANA

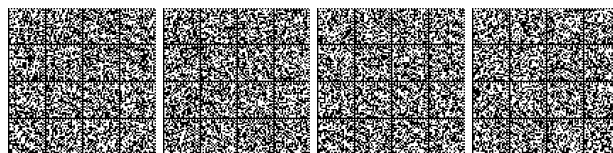
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e, in particolare, l'art. 1, comma 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;

Vista l'ordinanza 28 giugno 2022 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4, concernente «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana». (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 153 del 2 luglio 2022);

Vista l'ordinanza 27 dicembre 2022 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5, concernente «Proroga delle misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), punti ii e iii dell'ordinanza n. 4/2022 del 28 giugno 2022 recante: «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana». (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 1 del 2 gennaio 2023);

Visto il Piano nazionale di sorveglianza e prevenzione per la peste suina africana in Italia per il 2023 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del dicembre 2022;



Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visto il resoconto della riunione dell'Unità centrale di crisi (UCC) del 26 gennaio 2023, nonché le valutazioni del Gruppo operativo degli esperti, e tenuto conto altresì che nel *cluster* di infezione delle Regioni Piemonte e Liguria si continua a registrare un notevole incremento di casi, con la continua revisione delle zone sottoposte a restrizione, che rende necessario mantenere e rafforzare le misure già poste in essere;

Tenuto conto dell'imminente termine di validità delle misure di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 5/2022;

Ritenuto necessario, nelle more della revisione complessiva della suddetta ordinanza commissariale n. 4/2022, di prorogare la validità delle misure di cui all'ordinanza n. 5/2022 per mettere in sicurezza le province limitrofe alle zone di restrizione caratterizzate da una forte vocazione zootecnica a seguito dell'estensione dell'area di circolazione virale;

Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La disposizione di cui all'art. 1 dell'ordinanza 27 dicembre 2022 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5, che prevede la proroga delle misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), punti ii e iii dell'ordinanza n. 4/2022 del 28 giugno 2022 recante: «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana», è prorogata di quindici giorni.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza si applica a far data dal 3 aprile 2023, è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2022, n. 29 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2023

Il Commissario straordinario: CAPUTO

23A02004

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 marzo 2023.

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2023 sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Procida in data 3 febbraio 2023, n. 19, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot. n. 72329 del 6 marzo 2023;

Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 14356 del 12 ottobre 2022 e la nota di sollecito prot. n. 3616 del 10 febbraio 2023, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

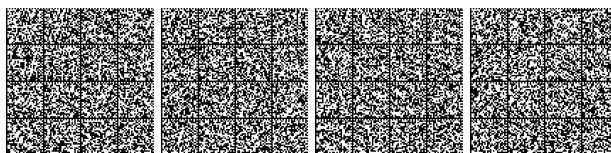
1. Dal 6 aprile 2023 al 31 ottobre 2023 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.

Art. 2.

D deroghe

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari e affittuari per l'intero anno solare di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non es-



sendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

b) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'isola di Procida, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale, di volta in volta secondo le necessità;

c) veicoli appartenenti e condotti da persone iscritte all'elenco dei «figli di Procida» ed in possesso di apposito tesserino, come da deliberazione vigente, legate da una parentela entro il secondo grado a residenti a Procida da almeno venti anni e che necessitino di assistenza. A tali veicoli è consentito l'afflusso ed il transito da e per un'area privata, ove il veicolo dovrà rimanere parcheggiato per tutta la durata del soggiorno;

d) autoveicoli e motoveicoli che devono raggiungere le strutture sanitarie della ASL Napoli Nord 2 ubicate sull'isola di Procida, i centri convenzionati di riabilitazione, di dialisi, provvisti di certificazione del medico di base o dell'amministrazione delle strutture, limitatamente al giorno della visita prevista;

e) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari e alla consegna di farmaci, quotidiani e periodici, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;

f) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì;

g) veicoli noleggiati e condotti da persone che abbiano la propria residenza nel Comune di Procida, nonché autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico;

h) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

i) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della città metropolitana;

j) veicoli utilizzati per attività istituzionali del Comune di Procida, nonché veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre pubbliche amministrazioni, quale regione, città metropolitana, Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, della ASL.

2. Per lo sbarco sull'isola, quando consentito, i veicoli di cui al precedente comma 1, lettera a), b) c), d), e), f), e g), dovranno compilare, con almeno quarantotto ore di anticipo, apposita richiesta, completa in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Procida, che dovrà essere conservata all'interno del veicolo ed esposta in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno.

3. Per il libero transito e sosta sull'isola, quando consentita, i veicoli di cui al precedente comma 1, lettera a) e b), dovranno munirsi di uno specifico abbonamento ed esporre apposito contrassegno per l'intero periodo di permanenza.

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione nell'isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l'amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4.

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5.

Vigilanza

1. Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della sistematica e assidua sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 15 marzo 2023

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 950

23A02105

DECRETO 15 marzo 2023.

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2023 sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;



Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Ischia in data 17 febbraio 2023, n. 10, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Lacco Ameno in data 6 marzo 2023, n. 21, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera del Commissario straordinario con i poteri della giunta comunale del Comune di Casamicciola Terme in data 17 febbraio 2023, n. 15, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Forio in data 24 ottobre 2022, n. 186, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Barano d'Ischia in data 26 gennaio 2023, n. 15, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Serrara Fontana in data 3 novembre 2022, n. 156, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot. n. 72329 del 6 marzo 2023;

Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 14356 del 12 ottobre 2022 e la nota di sollecito prot. n. 3616 del 10 febbraio 2023, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione terza - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sezione prima - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal Comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 6 aprile 2023 al 31 ottobre 2023 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'isola di Ischia, Comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.

Art. 2.

Deroghe

1. Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli *charter* muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio;

c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti al trasporto di carburante, di gas in bombole e di rifiuti;

d) veicoli al servizio delle persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

f) *autobus* di lunghezza superiore a 7,5 metri e *autocaravan* che dovranno sostenere, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

g) autoveicoli di proprietà della Città metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia;

h) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni iso-



lani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

i) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

j) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;

k) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada) con targa estera, purché condotti da persone non residenti nel territorio della Regione Campania;

l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia municipale del suddetto comune;

m) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata con regolare contratto di affitto o per sette giorni in un albergo o in un'altra struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale situati nel Comune di Casamicciola Terme, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia municipale del suddetto comune, limitatamente al periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2023 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2023;

n) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia municipale del suddetto comune;

o) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia municipale del suddetto comune;

p) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC;

q) veicoli appartenenti a persone residenti nell'isola di Procida che devono recarsi sull'isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l'ospedale «A. Rizzoli», munite di certificazione del medico di base o dell'amministrazione della struttura ospedaliera;

r) veicoli di proprietà di soggetti che possono dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede ricade in uno dei comuni dell'isola.

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4.

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5.

Vigilanza

1. Il prefetto di Napoli e le Capitanerie di porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 15 marzo 2023

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 949

23A02106

DECRETO 15 marzo 2023.

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2023 sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;



Vista la delibera della Giunta del Comune di Capri in data 16 novembre 2022, n. 217, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri;

Vista la delibera della Giunta del Comune di Anacapri in data 11 gennaio 2023, n. 4, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli n. 72329 del 6 marzo 2023;

Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 14356 del 12 ottobre 2022 e la nota di sollecito prot. n. 3616 del 10 febbraio 2023, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 6 aprile 2023 al 5 novembre 2023 e dal 18 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.

2. È altresì vietato, nei periodi di cui al comma 1, l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri dei veicoli a noleggio.

Art. 2.

Deroghe

1. Nei periodi di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso e circolazione;

b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

c) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e per la durata temporale dei singoli eventi;

f) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché veicoli appartenenti ad attività alberghiere e/o produttive che pur non avendo sede sociale nell'isola, operano in uno dei comuni dell'isola di Capri e risultano iscritte alla Camera di commercio.

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4.

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5.

Vigilanza

1. Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della sistemática e assidua sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 15 marzo 2023

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 1081

23A02141



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 dicembre 2022.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori colpiti dal sisma - annualità 2020-2023. (Delibera n. 52/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione dei contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui al citato art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi per assicurare la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che stabilisce che le risorse destinate alle spese obbligatorie sono assegnate dal CIPE sulla base dei dati forniti dagli Uffici speciali o, per casi specifici, sulla base dei dati forniti direttamente dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse e dai soggetti competenti all'attuazione degli interventi, e l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 che ha confermato la Struttura di missione sino alla data del 21 gennaio 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021, che conferisce all'ing. Carlo Presenti, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della citata Struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Viste le delibere di questo Comitato n. 135 del 2012, n. 78 del 2015 e n. 114 del 2017, che hanno disposto, tra l'altro, assegnazioni per la copertura delle spese obbligatorie a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 14, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 39 del 2009, all'art. 7-bis del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e alla citata legge n. 190 del 2014;

Vista, in particolare, la citata delibera n. 114 del 22 dicembre 2017, con cui il CIPE, nell'ambito dell'importo complessivo di 37.687.250,56 euro destinato a garantire per il triennio 2017/2019 la necessaria copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nel territorio del sisma, ha assegnato 14.039.157,13 euro per i comuni del cratere diversi da L'Aquila e per i comuni fuori dal cratere, di cui 2.430.116,00 euro per il finanziamento della voce di spesa «Indennizzo per traslochi e deposito mobili»;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare prot. n. 295-P del 19 dicembre 2022, con la quale è stata trasmessa la proposta, istruita dalla Struttura di missione, che prevede l'assegnazione, a favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC), di 2.419.776,20 euro per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, destinato alla voce di spesa «Indennizzo per traslochi e deposito di mobili» - annualità 2020/2023;

Considerato che la proposta afferisce al fabbisogno registrato alla Struttura di missione dall'USRC con nota prot. n. 21524 del 15 dicembre 2022 e quantificato nell'importo di 604.944,05 euro per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2023, a finanziamento del contributo a favore di duecentotrentacinque beneficiari per un costo medio unitario di 2.574,23 euro;

Tenuto conto che l'Ufficio speciale ha effettuato la rilevazione del quadro esigenziale 2020/2023 in considerazione dell'andamento della ricostruzione privata e del costo medio sostenuto per beneficiario dell'indennizzo, in coerenza con il tetto massimo di rimborso stabilito dall'OPCM 3797/2009 fissato a 5.000,00 euro. Con riferimento al triennio 2020/2022 la quantificazione economica dell'indennizzo è stata determinata anche tenendo conto delle risultanze delle schede di rilevazione del fabbisogno finanziario prodotte da una parte dei comuni;

Considerato che le esigenze finanziarie rilevate sono inerenti alla voce di spesa «indennizzo per traslochi e deposito di mobili»;

Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del regolamento interno di questo Comitato, approvato con la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota prot. DIPE n. 7271 del 27 dicembre 2022 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

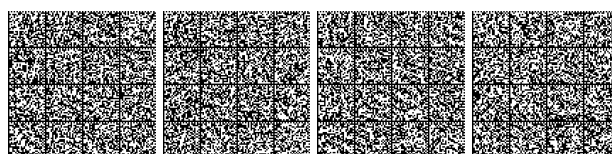
Sulla proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse

1.1 Al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei comuni del cratere diversi da L'Aquila e fuori cratere, per le annualità 2020/2023, è disposta l'assegnazione complessiva a favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) di risorse pari a 2.419.776,20 euro, destinato alla voce di spesa indennizzo per traslochi e deposito di mobili, secondo la seguente ripartizione annuale di pari importo:

Indennizzo per traslochi e deposito di mobili - ripartizione annuale				
2020	2021	2022	2023	Totale 2020/2023
604.944,05 euro	604.944,05 euro	604.944,05 euro	604.944,05 euro	2.419.776,20 euro



1.2 L'assegnazione delle citate risorse è disposta come segue:

1.182.381,09 euro a valere sulle risorse già assegnate e non utilizzate da USRC destinate con delibera CIPE n. 114/2017 alla medesima voce di spesa, di cui: 836.535,15 euro quale importo già trasferito a USRC ed euro 345.845,94 quale importo assegnato per l'annualità 2019 e non ancora trasferito;

1.237.395,11 euro a valere sulle disponibilità di stanziamento per l'anno 2017 di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) tabella E.

2. Trasferimento delle risorse e monitoraggio

2.1 In linea con quanto previsto dalla delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 48, come modificata e integrata dalla delibera 28 febbraio 2018, n. 24, l'Ufficio speciale per la ricostruzione per i comuni del cratere è il soggetto titolare delle risorse finanziarie assegnate.

Il trasferimento delle risorse al medesimo Ufficio verrà disposto dalla Struttura di missione secondo l'effettiva necessità e previa verifica degli effettivi impieghi opportunamente documentati dagli enti beneficiari.

2.2 Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, citato

in premessa, le risorse sono erogate dall'Ufficio speciale agli enti competenti sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi.

2.3 Al fine di consentire maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse assegnate, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel rispetto dell'assegnazione complessivamente disposta dal Comitato, è autorizzato ad effettuare rimodulazioni degli importi tra annualità, onde garantire adeguata copertura finanziaria al fabbisogno effettivo dei comuni.

2.4 Il monitoraggio e l'esatto ammontare delle risorse utilizzate per ciascuna annualità dovrà essere trasmessa dall'Ufficio speciale per la ricostruzione alla Struttura di missione per la successiva informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Roma, 27 dicembre 2022

Il Presidente: MELONI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 258

23A02030

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ceftriaxone, «Ceftriaxone Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 217/2023 del 22 marzo 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/323.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. con sede in - via San Giuseppe n. 102 - 21047 Saronno, Varese, codice fiscale 06058020964.

Medicinale: CEFTRIAXONE AUROBINDO.

Confezioni:

«500mg/2ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. 036138016;

«1g/3,5ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml - A.I.C. 036138028;

«500mg/ 5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml - A.I.C. 036138030;

«1g/10ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. 036138042;

«2g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - A.I.C. 036138055;

alla società Eugia Pharma (Malta) Limited, con sede in Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana, Valletta, Malta.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02005



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrocortisone sodio fosfato, «Cortivis».

Estratto determina AAM/PPA n. 218/2023 del 22 marzo 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/586.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Medivis S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Carnazza n. 34/C - 95030 Tremestieri Etneo, Catania, codice fiscale 11584260159.

Medicinale: CORTIVIS.

Confezioni:

«0,3 ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose pari a 6 strip da 5 monodose ciascuno - A.I.C. n. 038555013;

«0,3 ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose, pari a 4 strip da 5 monodose ciascuno - A.I.C. n. 038555025.

alla società Nuova Oftalmica S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via Filippo Turati, 40, 20121 Milano, codice fiscale 12562430962.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02006

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe, «Corintus».

Estratto determina AAM/PPA n. 225/2023 del 22 marzo 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/73.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MMD Pharmaceutical S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via S. Francesco, 5, 80034 Marigliano, Napoli, codice fiscale 09678611212.

Medicinale: CORINTUS.

Confezioni:

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 044596017;

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/PAP/AL - A.I.C. n. 044596029.

È ora trasferita alla società Elleva Pharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via San Francesco n. 5-7, 80034 Marigliano, Napoli, codice fiscale 07894201214.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02007

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamoxifene, «Sertam».

Estratto determina AAM/PPA n. 226/2023 del 22 marzo 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/350.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Welcome Pharma S.p.a. con sede legale in via Campobello n. 1 - 00071 Pomezia, Roma, codice fiscale 05328311005:

medicinale: SERTAM;

confezioni:

«20 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034425049;

«20 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 034425052,

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via tiburtina n. 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02008

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di itopride, «Progit».

Estratto determina AAM/PPA n. 227/2023 del 22 marzo 2023

È autorizzata la variazione di tipo IA in, B.II.e.5.a.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale PROGIT nelle confezioni di seguito indicate.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: itopride.

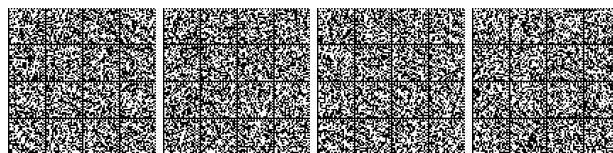
A.I.C. n. 048729065 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 1GH2Z9);

A.I.C. n. 048729077 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 1GH2ZP).

Codice pratica: C1A/2022/2426.

Numero procedura: CZ/H/0947/IA/003/G.

Titolare A.I.C.: PRO.MED.CS Praha a.s. (codice SIS 5620).



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C»nn, classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR», medicinali soggetti a prescrizione medica, ricetta ripetibile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02009**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di doxazosina, «Kimura».***Estratto determina AAM/PPA n. 228/2023 del 22 marzo 2023*

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/350.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Welcome Pharma S.p.a., con sede legale in via Campobello, 1 - 00071 Pomezia - Roma, codice fiscale 05328311005.

Medicinale: KIMURA.

Confezioni:

«2 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 037248059;

«4 mg compresse» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 037248061;

alla società S.F. Group S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02010**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Momentact».***Estratto determina AAM/PPA n. 229/2023 del 22 marzo 2023*

È autorizzato il *grouping* di variazioni di Tipo IB, B.II.e.5.a.2 modifica del confezionamento primario del prodotto finito b), modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore 1. Forme farmaceutiche solide, semisolidi e liquide non sterili; con la conseguente immissione in commercio del medicinale MOMENTACT nelle confezioni di seguito indicate:

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

principio attivo: ibuprofene;

A.I.C. n. 035618178 - «400 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 11YZD2);

A.I.C. n. 035618180 - «400 mg compresse rivestite con film» 26 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 11YZD4);

A.I.C. n. 035618192 - «400 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 11YZDJ);

A.I.C. n. 035618204 - «400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 11YZDW).

Codice pratica: N1B/2022/1166.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. (codice fiscale 03907010585).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C-bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «OTC», medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

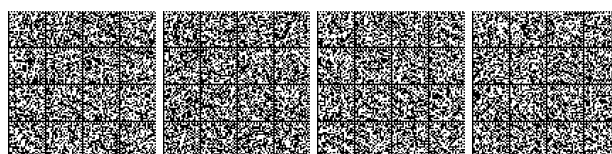
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02011**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Septanest»***Estratto determina AAM/PPA n. 203/2023 del 15 marzo 2023*

È autorizzato il seguente *grouping* di 2 variazioni di tipo II, 3 variazioni di tipo IB, 1 variazione di tipo I A:

B.II.b.3 z) modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito;

B.II.a.3 b)2 modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti. Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale;



B.II.b.5 z) modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito;

B.II.d.1 a) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Rafforzamento dei limiti delle specifiche;

B.II.d.1 e) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

B.II.f.1 d) modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

Modifica della durata di conservazione del prodotto finito

da: conservare a una temperatura inferiore a 25 °C

a: conservare a una temperatura inferiore a 30 °C

per il medicinale SEPTANEST 028625, per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Septodont, con sede legale e domicilio fiscale in 58 Rue Du Pont de Crêteil 94100, Saint-Maur-Des-Fossés, France.

Codice pratica: VC2/2021/472.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della determina, di cui al presente estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine le confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla determina, di cui al presente estratto, non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina, di cui al presente estratto, ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A02039

COMITATO AGEVOLAZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO 295/73 E DEL FONDO 394/81

Avviso di pubblicazione della delibera quadro e relativa circolare operativa n. 1/394/2023 «Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia» e della delibera quadro e relativa circolare operativa n. 2/394/2023 «Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia» e di riapertura dell'attività di ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81 e relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata.

Si comunica che il Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81 in data 30 marzo 2023 ha deliberato la riapertura, a decorrere dalle ore 9,00 del 3 maggio 2023, delle attività di ricezione da parte di Simest S.p.a. di nuove domande di finanziamento agevolato riguardanti la circolare operativa n. 1/394/2023 e la circolare operativa n. 2/394/2023 a valere sul Fondo 394/81 e correlato cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata.

I testi integrali approvati dal Comitato agevolazioni (i) della circolare operativa n. 1/394/2023 «Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia» e (ii) della delibera

Quadro recante le condizioni per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto ai sensi della Sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework* per l'intervento agevolativo di «Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia» di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; e (iii) della circolare operativa n. 2/394/2023 «Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia» e (iv) della delibera Quadro recante le condizioni per la concessione del cofinanziamento a fondo perduto ai sensi della Sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework* per l'intervento agevolativo di «Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia» di cui all'art. 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 come modificato dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono pubblicati, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it) e di Simest S.p.a. (www.simest.it).

Le domande per tali circolari operative dovranno essere presentate entro le ore 18,00 del giorno 31 ottobre 2023.

23A02140

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 marzo 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0717
Yen	140,77
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,988
Corona danese	7,445
Lira Sterlina	0,8756
Fiorino ungherese	399,21
Zloty polacco	4,7045
Nuovo leu romeno	4,9233
Corona svedese	11,1564
Franco svizzero	0,9928
Corona islandese	150,1
Corona norvegese	11,421
Rublo russo	-
Lira turca	20,3838
Dollaro australiano	1,5978
Real brasiliano	5,6183
Dollaro canadese	1,4669
Yuan cinese	7,3739
Dollaro di Hong Kong	8,4038
Rupia indonesiana	16453,38



Shekel israeliano	3,9359
Rupia indiana	88,49
Won sudcoreano	1401,82
Peso messicano	20,3003
Ringgit malese	4,8076
Dollaro neozelandese	1,7106
Peso filippino	58,281
Dollaro di Singapore	1,4354
Baht thailandese	36,513
Rand sudafricano	19,7861

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A02040
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 21 marzo 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0776
Yen	142,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,846
Corona danese	7,4465
Lira Sterlina	0,88033
Fiorino ungherese	391,58
Zloty polacco	4,6998
Nuovo leu romeno	4,9225
Corona svedese	11,099
Franco svizzero	0,997
Corona islandese	150,1
Corona norvegese	11,3125
Rublo russo	-
Lira turca	20,5035
Dollaro australiano	1,6136
Real brasiliano	5,6491
Dollaro canadese	1,4726
Yuan cinese	7,4058
Dollaro di Hong Kong	8,4547
Rupia indonesiana	16490,75
Shekel israeliano	3,937
Rupia indiana	89,0308
Won sudcoreano	1406,34
Peso messicano	20,1454
Ringgit malese	4,8196
Dollaro neozelandese	1,7412
Peso filippino	58,485

Dollaro di Singapore	1,4392
Baht thailandese	36,929
Rand sudafricano	19,9659

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A02041
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 22 marzo 2023**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0785
Yen	143,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,722
Corona danese	7,4472
Lira Sterlina	0,87925
Fiorino ungherese	388,55
Zloty polacco	4,6835
Nuovo leu romeno	4,9215
Corona svedese	11,1535
Franco svizzero	0,996
Corona islandese	149,9
Corona norvegese	11,332
Rublo russo	-
Lira turca	20,5354
Dollaro australiano	1,6132
Real brasiliano	5,6683
Dollaro canadese	1,4782
Yuan cinese	7,4238
Dollaro di Hong Kong	8,4636
Rupia indonesiana	16465,08
Shekel israeliano	3,9207
Rupia indiana	89,08
Won sudcoreano	1406,43
Peso messicano	20,0036
Ringgit malese	4,8047
Dollaro neozelandese	1,7362
Peso filippino	58,683
Dollaro di Singapore	1,4391
Baht thailandese	37,1
Rand sudafricano	19,8529

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A02042

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 marzo 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0879
Yen	142,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,658
Corona danese	7,4482
Lira Sterlina	0,88523
Fiorino ungherese	384,75
Zloty polacco	4,6868
Nuovo leu romeno	4,9228
Corona svedese	11,222
Franco svizzero	0,9969
Corona islandese	149,9
Corona norvegese	11,284
Rublo russo	-
Lira turca	20,7179
Dollaro australiano	1,6242
Real brasiliano	5,6995
Dollaro canadese	1,4875
Yuan cinese	7,4312
Dollaro di Hong Kong	8,5396
Rupia indonesiana	16450,63
Shekel israeliano	3,9371
Rupia indiana	89,481
Won sudcoreano	1396,18
Peso messicano	20,1915
Ringgit malese	4,8063
Dollaro neozelandese	1,7373
Peso filippino	59,125
Dollaro di Singapore	1,4434
Baht thailandese	37,119
Rand sudafricano	19,7787

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A02043

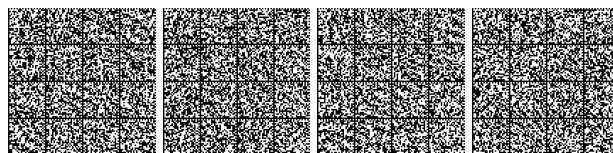
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 marzo 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0745
Yen	139,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,682
Corona danese	7,4519
Lira Sterlina	0,8794
Fiorino ungherese	386,8
Zloty polacco	4,6865
Nuovo leu romeno	4,9305
Corona svedese	11,208
Franco svizzero	0,9874
Corona islandese	150,1
Corona norvegese	11,3065
Rublo russo	-
Lira turca	20,4882
Dollaro australiano	1,6189
Real brasiliano	5,7298
Dollaro canadese	1,4816
Yuan cinese	7,3826
Dollaro di Hong Kong	8,4344
Rupia indonesiana	16316,05
Shekel israeliano	3,8755
Rupia indiana	88,565
Won sudcoreano	1401,12
Peso messicano	20,0854
Ringgit malese	4,7579
Dollaro neozelandese	1,7329
Peso filippino	58,421
Dollaro di Singapore	1,433
Baht thailandese	36,748
Rand sudafricano	19,5755

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A02044



MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione ai comuni, per scorrimento graduatoria, di contributi pari ad euro 74.228.252,24 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale>, contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell'interno, del 28 marzo 2023, con i relativi allegati A e B, recante: «Assegnazione ai comuni, per scorrimento graduatoria, di contributi pari ad euro 74.228.252,24 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

23A02088

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga per l'annualità 2022 dei criteri di cui al decreto 16 maggio 2020, recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021.

Sul sito www.protezionecivile.it alla sezione «Volontariato» sarà disponibile il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 dicembre 2022, rep. 3379, recante «Proroga per l'annualità 2022 dei criteri di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, rep. 1886 del 16/05/2020, recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021».

23A02087

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata **corrigere** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2023).

Al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 6, prima colonna, all'art. 26, ove è scritto: «... della salute e della transizione ecologica, ...», leggesi: «... della salute e dell'ambiente e della sicurezza energetica, ...»;

alla pagina 8, prima colonna, all'art. 36, comma 1, alla lettera a), ove è scritto: «, il Ministero della transizione ecologica», leggesi: «, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e alla lettera b) ove è scritto «, del Ministero della transizione ecologica,» leggesi: «, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,»;

alla pagina 15, prima colonna, all'art. 56, comma 1, lettera a), ove è scritto: «della transizione ecologica», leggesi: «dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

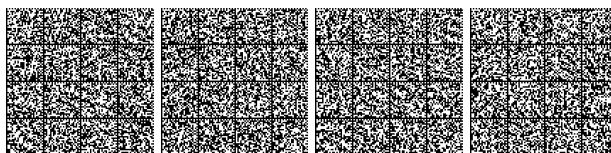
ed ancora, alla pag. 15, seconda colonna, all'art. 57, comma 1), lettera e), capoverso 4.14-ter, ove è scritto: «... da parte del Ministero della transizione ecologica, ...», leggesi: «... da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ...»;

infine, alla pagina 23, seconda colonna, all'art. 72, comma 1, primo rigo, dove è scritto: «1. All'art. 3, comma 2 ...», leggesi: «1. All'art. 3, comma 1 ...».

23A02064

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-079) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

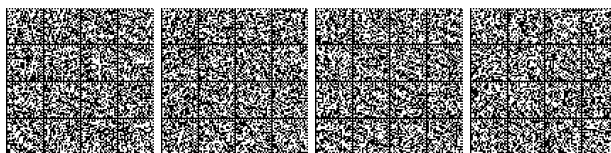
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

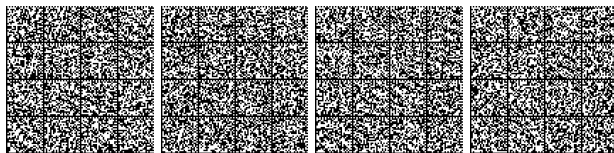
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

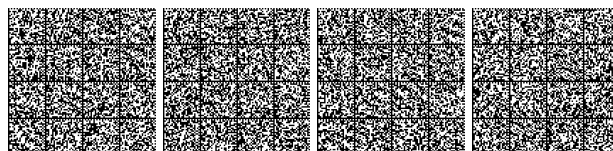
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 3 0 4 0 3 *

€ 1,00

